



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 4, LETT. C)
E DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021**

IL GIORNO 22 DICEMBRE 2023 ALLE ORE 09.00 PRESSO LA SEZIONE PERSONALE SITA
IN BARI, PREMESSO CHE:

- IN DATA 19.12.2023 È STATA SOTTOSCRITTA L'IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO AI SEGUENTI PUNTI:
 1. Definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)
 2. Definizione del numero di "differenziali stipendiali" attribuibili per ciascuna Area con decorrenza dal 1° gennaio 2023
- IN DATA 19.12.2023, LA SUDETTA IPOTESI È STATA TRASMESSA AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 7 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER IL CONTROLLO SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI CON I VINCOLI DI BILANCIO;
- IN DATA 21.12.2023, È STATO ACQUISITO A PROTOCOLLO DELLA SEZIONE PERSONALE N. AOO_106-0016573 IL VERBALE N. 268 DEL 19.12.2023 RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- L'ORGANO POLITICO, CON D.G.R. N. 1945 DEL 21.12.2023 HA AUTORIZZATO IL DOTT. NICOLA PALADINO, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA SUINDICATA IPOTESI DI ACCORDO DEL 19.12.2023;

TRA:

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:

DOTT. NICOLA PALADINO _____

E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE COMPOSTA DA:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2,
LETT. B), CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021

FP CGIL – SEGRETERIA REGIONALE:



Patrizia TOMASELLI _____

CISL FP – SEGRETERIA REGIONALE:

Giuseppe GIANNINI (giusta delega in atti della Segreteria Generale CISL FP prot. n. 45 del 07/02/2022 confermata in data 13/10/2023 con comunicazione acquisita a prot. AOO_106-0013029 del 17/10/2023) _____

UIL FPL – SEGRETERIA REGIONALE:

Giuseppe VICENTI (giusta delega in atti della Segreteria Generale UIL FPL prot. n. 1080/2023/PB del 10/11/2023) _____

CSA RAL – SEGRETERIA REGIONALE:

Carlo CIRASOLA _____

IL PRESIDENTE DELLA RSU:

Giovanni DENITTO _____

SI È TENUTO L'INCONTRO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO A CONFERMA DELL'IPOTESI DI ACCORDO STIPULATA IL 19.12.2023 CON I CONTENUTI DI SEGUITO RIPORTATI:

OGGETTO:

- 1. Definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g)**
- 2. Definizione del numero di "differenziali stipendiali" attribuibili per ciascuna Area con decorrenza dal 1° gennaio 2023**

Visti:

- l'articolo 7, comma 4, lettera c) del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- l'articolo 14 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 6 novembre 2023, n. 1533 avente ad oggetto *"Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione delle procedure per le progressioni economiche in attuazione dell'articolo 14 del CCNL Funzioni Locali per il personale del comparto del 16/11/2022 e per la definizione dei criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 84 del medesimo CCNL"*;



- il contratto collettivo integrativo sottoscritto in via definitiva in data 23/11/2023 relativo all'utilizzo del Fondo Risorse decentrate anno 2023.

Con riferimento al punto 1) **“Definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree lettere a), b), d), e), f) e g)”** le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale concordano all’unanimità, sottoscrivendo in via definitiva il presente accordo integrativo, sulla definizione delle procedure per le progressioni economiche specificando i vari criteri così come di seguito riportati in dettaglio:

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022, le parti definiscono come appresso i criteri per l’attribuzione al personale dipendente dei differenziali stipendiali di cui alla Tabella A dello stesso CCNL 2019-2021 (c.d. “progressioni economiche”):

a) le procedure per l’assegnazione dei differenziali stipendiali sono definite dal CCNL come “procedure selettive di area”. Le parti, conseguentemente, provvedono ogni anno – in sede di contrattazione integrativa - a quantificare l’ammontare delle risorse decentrate stabili destinate all’attribuzione dei differenziali stipendiali ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a definire, in coerenza con le predette risorse, la percentuale di progressioni da mettere a bando che non potrà essere, in ogni caso, superiore al 50% del numero dei dipendenti aventi diritto, in coerenza con i vincoli legislativi, contrattuali e con le linee di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Ragioneria Generale dello Stato;

b) possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio dell’anno nel quale è effettuata la valutazione comparativa i quali, negli ultimi 2 (due) anni, non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Il suddetto requisito viene valutato con riferimento alla data effettiva di decorrenza dell’ultima progressione effettuata.

È inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 (due) anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande relative alla procedura selettiva di area siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del medesimo procedimento disciplinare. Se, all’esito del procedimento viene comminata al dipendente una sanzione superiore alla multa, il dipendente stesso viene definitivamente escluso dalla procedura;

c) la procedura di selezione ha inizio con l’emanazione di appositi avvisi interni da parte del Dirigente della Sezione Personale, rispettivamente riservati al personale regionale e al personale regionale proveniente dagli ex Centri per l’Impiego (CPI) con vincolo di assegnazione all’ARPAL. I predetti avvisi devono essere pubblicati nelle forme e nelle modalità definite nel bando per almeno 30 (trenta) giorni;

d) i dipendenti interessati devono presentare, entro il termine riportato nell’avviso di riferimento, apposita domanda. I candidati, nella domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, devono autocertificare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati;



e) i differenziali stipendiali sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri, in coerenza e in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, lett. e), del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022:

a.1 PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 14, comma 2, lett. d) punto 1).

Si considera la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.

Il punteggio massimo derivante dalla predetta media ha un peso pari al 50% del punteggio totale ed è riproporzionato in base alla media delle valutazioni del triennio secondo lo schema di seguito riportato:

PUNTEGGIO VALUTAZIONE INDIVIDUALE	
MEDIA TRIENNALE	PUNTI
da 99 a 100	50
da 98 a 97	49
da 96 a 95	48
Da 94 a 93	47
da 92 a 91	46
da 90 a 89	45
da 88 a 87	44
da 86 a 85	43
da 84 a 83	42
da 82 a 81	41
da 80 a 79	40
da 78 a 77	39
da 76 a 75	38
da 74 a 73	37
da 72 a 71	36
da 70 a 69	35
da 68 a 67	34
da 66 a 65	33
da 64 a 63	32
da 62 a 61	31
60	30
da 59 a 0	0

b.1 ESPERIENZA PROFESSIONALE (art. 14, comma 2, lett. d), punto 2).

Per la valutazione di tale requisito si assegnano n. 4 (quattro) punti per ogni anno di anzianità nell'Area di appartenenza, maturata a decorrere dall'ultimo differenziale stipendiale o progressione economica acquisito. Il numero massimo degli anni cui attribuire il punteggio suindicato per anno, è pari a 10, per un massimo di 40 punti;



c.1 CAPACITA' CULTURALI E PROFESSIONALI (art. 14, comma 2, lett. d), punto 3).

Sono oggetto di valutazione i titoli e le abilitazioni professionali conseguiti fino e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza dell'attribuzione delle progressioni.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, le abilitazioni professionali sono valorizzabili a condizione che siano state conseguite a seguito del superamento di un esame di Stato.

I titoli post universitari valutabili sono esclusivamente quelli di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e di seguito elencati:

- Master universitari di I e II livello
- Dottorati di ricerca
- Diplomi di specializzazione universitari.

I titoli universitari e post universitari devono essere conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio.

Non sono valutabili i titoli che costituiscono requisiti di base per l'accesso all'area giuridica di appartenenza.

Il punteggio massimo attribuibile per i titoli è di 10 (dieci) punti secondo i criteri di seguito specificati per singole Aree:

AREA DEGLI OPERATORI E AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI

Titolo	Punti
Diploma Scuola Secondaria Superiore	1
Titoli ITS	0,75
Laurea triennale (diversa da quella propedeutica alla Laurea Specialistica eventualmente posseduta)	1,5
Diploma di Laurea/Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento	2
Abilitazione professionale con superamento esame di Stato	1,5
Master di I livello	0,5
Master di II livello	1
Diploma di specializzazione	1,5



Dottorato di ricerca	2
----------------------	---

AREA DEGLI ISTRUTTORI

Titolo	Punti
Diploma Scuola Secondaria Superiore ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'accesso all'Area giuridica	0,50
Titoli ITS	0,75
Laurea triennale (diversa da quella propedeutica alla Laurea Specialistica eventualmente posseduta)	1,5
Diploma di Laurea/Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento	2
Abilitazione professionale con superamento esame di Stato	1,5
Master di I livello	0,5
Master di II livello	1
Diploma di specializzazione	1,5
Dottorato di ricerca	2

AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE

Titolo	Punti
Laurea triennale (ulteriore rispetto al titolo di Laurea utilizzato per l'accesso all'Area giuridica e purché non propedeutica all'ulteriore Laurea Specialistica eventualmente posseduta)	1,5
Diploma di Laurea/Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento (ulteriore rispetto al titolo di Laurea utilizzato per l'accesso all'Area giuridica)	2
Abilitazione professionale con superamento esame di Stato	1,5
Master di I livello	0,5
Master di II livello	1



Diploma di specializzazione	1,5
Dottorato di ricerca	2

Sono, altresì, oggetto di valutazione le capacità culturali e professionali acquisite attraverso i percorsi formativi previsti dall'articolo 55 del vigente CCNL Funzioni Locali con il riconoscimento di un punteggio complessivo massimo da definire in separata e successiva riunione di contrattazione integrativa. Il predetto criterio sarà applicabile con decorrenza dall'anno 2024, previa definizione delle norme di dettaglio anche con riferimento ai relativi piani di formazione di cui al predetto articolo 55.

In caso di conseguimento del differenziale stipendiale, i titoli di studio, le abilitazioni professionali e i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 55 del vigente CCNL Funzioni Locali già valorizzati, non potranno essere dichiarati ed utilizzati dal candidato vincitore nelle procedure per l'attribuzione dei differenziali successivi.

f) al dipendente che non ha ottenuto un differenziale stipendiale o progressione economica da più di 6 anni, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3 (tre) % del punteggio totale riportato applicando i criteri sub a.1), b.1) e c.1) del precedente punto e). Tale punteggio aggiuntivo concorre a formare il punteggio complessivo;

g) in caso di parità di punteggio in graduatoria, si applicano i seguenti criteri di priorità nell'ordine di seguito riportato:

- al dipendente che da più anni non ha ottenuto un differenziale stipendiale o progressione economica;
- al dipendente con maggiore anzianità di servizio a tempo determinato e a tempo indeterminato complessivamente reso nella Pubblica Amministrazione;
- al dipendente più anziano di età;

h) per ogni dipendente sono redatte:

- una scheda di ammissibilità a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione;
- una scheda di valutazione dalla quale sia desumibile la composizione del punteggio individuale. Il punteggio ottenuto da ciascun dipendente sarà dato dalla sommatoria dei punteggi di cui alle lettere a.1), b.1), c.1) del precedente punto e), oltre che – laddove ricorrano le condizioni - del punteggio aggiuntivo di cui al punto f) del presente articolo;

i) al dipendente valutato che eccipisca errori e/o omissioni nelle valutazioni è riconosciuta la facoltà di avanzare richiesta di riesame nei termini e nelle modalità che saranno indicate nell'avviso interno;

j) ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, le nuove progressioni economiche decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui viene sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo che prevede l'assegnazione dei differenziali stipendiali.



Con riferimento al punto 2) **“Definizione del numero di “differenziali stipendiali” attribuibili per ciascuna Area con decorrenza dal 1° gennaio 2023”**, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale concordano all’unanimità, sottoscrivendo in via definitiva il presente accordo integrativo, la definizione del numero dei differenziali attribuibili secondo gli schemi di seguito riportati:

NUMERO DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUIBILI AI DIPENDENTI REGIONALI DEL COMPARTO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023 NEL LIMITE DELLE RISORSE PARI AD € 670.000,00 STANZIATE CON IL CCI ECONOMICO DEL 23/11/2023

	AREA	NUMERO DIFFERENZIALI ATTRIBUIBILI
	OPERATORI	26
	OPERATORI ESPERTI	130
	ISTRUTTORI	107
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	323
TOTALE		586

NUMERO DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ATTRIBUIBILI AI DIPENDENTI REGIONALI DEL COMPARTO CON VINCOLO DI ASSEGNAZIONE ALL'ARPAL CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2023 NEL LIMITE DELLE RISORSE PARI AD € 75.000,00 STANZIATE CON IL CCI ECONOMICO DEL 23/11/2023

	AREA	NUMERO DIFFERENZIALI ATTRIBUIBILI
	OPERATORI	2
	OPERATORI ESPERTI	35
	ISTRUTTORI	42
	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	19
TOTALE		98

Il Presidente della delegazione trattante dà atto che il punto 1) del presente contratto collettivo integrativo relativo alla definizione delle procedure per le progressioni economiche confluirà nel nuovo Contratto Collettivo Integrativo normativo della Regione Puglia, di prossima adozione, costituendone parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, 21 dicembre 2023



LA DELEGAZIONE TRATTANTE

PARTE PUBBLICA:

IL PRESIDENTE DOTT. NICOLA PALADINO _____

PARTE SINDACALE:

PER FP CGIL – PATRIZIA TOMASELLI _____

PER CISL FP – GIUSEPPE GIANNINI _____

PER UIL FPL – GIUSEPPE VICENTI _____

PER CSA RAL – CARLO CIRASOLA _____

PRESIDENTE RSU – GIOVANNI DENITTO _____